

COMUNE DI SENIS - OR -



UFFICIO
SERVIZI SOCIALI

Via V. Emanuele, 2 – C.A.P. 09080 –
0783 969031 – 0783 969315
P. I.V.A. 00082880956 –
c.c.p. 16479099

Sito Internet <http://www.comune.senis.or.it>

E-mail protocollo@comune.senis.or.it

e-mail serviziosociale@comune.senis.or.it

Pec comunesenis@pec.it

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) -

FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU". -

(Legge Regionale n. 18/21 del 02.08.2016)

Deliberazione di G.R. N. 48/22 del 29.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le seguenti disposizioni

- ▶ Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- ▶ deliberazione della Giunta Regionale n. 42/37 del 22.10.2019 con la quale sono state approvate in via preliminare le Linee Guida REIS per il biennio 2019/2020, concernenti le modalità di attuazione della suddetta L.R. n. 18/2016;
- ▶ deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019 con la quale sono state approvate in via definitiva le Linee Guida REIS per il biennio 2019/2020, concernenti le modalità di attuazione della suddetta L.R. n. 18/2016;
- ▶ determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali n. 614 del 11/12/2019, avente ad oggetto "Bilancio Regionale 2019. Liquidazione e pagamento di €. 525.120,00 in favore degli Enti Gestori degli Ambiti Plus e dei Comuni della Sardegna per la gestione del REIS – 80% annualità 2019 – L.R. N. 18/2016 "Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau", dalla quale si evince che le risorse finanziari verranno trasferite agli Ambiti PLUS Territoriali e non direttamente ai Comuni;
- ▶ Determinazione Responsabile Area Amministrativa n. 110 del 18/12/2019, con la quale si è proceduto all'approvazione del bando di selezione per l'individuazione dei beneficiari dei contributi economici e relativo schema di domanda;

RENDE NOTO

Che con decorrenza dal 02 GENNAIO 2020 e fino al 16 MARZO 2020 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per accedere al RE.I.S.- Annualità 2019/2020- secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Il presente avviso, ha come oggetto l'individuazione nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata RE.I.S (Reddito di Inclusione Sociale) **Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"**, - introdotta dalla L.R. N. 18 del 02 agosto 2016 nel rispetto delle Linee guida approvate in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019.

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l'erogazione di un sussidio monetario **vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva** di

uno o più componenti del nucleo, denominato “**patto sociale**”, che prevede diverse possibilità di intervento e modalità operative, specificate nel successivo art. 5.

Art. 2. PRINCIPI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:

Art. 2.1) Requisiti di cittadinanza:

Essere **Cittadino italiano** ovvero **Cittadino comunitario** ovvero **Familiare di cittadino italiano o comunitario**, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; **Cittadino straniero** in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; **Titolare di protezione internazionale** (asilo politico, protezione sussidiaria).

Art. 2.2. -Requisiti di residenza

- Essere residenti nel Comune di SENIS
- Essere residenti nel territorio della Regione da almeno 24 mesi (2 anni) fatta eccezione per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari per i quali si prescinde dal requisito della residenza per 24 mesi. (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm.ii).

In presenza di **famiglie di fatto** per le quali viene richiesto quale requisito di accesso una convivenza minima di sei mesi, l'ammissione al REIS è subordinata alla presenza nel nucleo familiare, di almeno un componente che sia comunque residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni) al momento della presentazione della domanda (L.R. N. 32/2016 di modifica dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso”).

Art. 2.3 – Requisiti economici

- ▶ indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360;
- ▶ valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;
- ▶ valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- ▶ non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- ▶ non possieda imbarcazioni da diporto.

Art. 3 - INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (RDC) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (RDC) e quello regionale (REIS), le linee guida approvate dalla Regione Sardegna, hanno previsto quanto segue:

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il RDC non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RDC, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al RDC

Ciascun richiedente pertanto dovrà prioritariamente (nel caso in cui non lo abbia già fatto e abbia ottenuto un diniego) presentare domanda per il riconoscimento del REDDITO DI CITTADINANZA, prima di poter accedere al beneficio RE.I.S.

Art. 4 – PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA IMPORTI REIS

Per l'erogazione del REIS le Linee guida approvate con D.G.R. N. 48/22 DEL 29.11.2019 introducono, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3000

Numero componenti	Importo annuale
1	€. 3.300,00
2	€. 4.200,00
3	€. 5.100,00
4 e superiori a 4	€. 5.460,00

Priorità 2

ISEE euro 3001 – 6000

Numero componenti	Importo annuale
1	€. 2.700,00
2	€. 3.600,00
3	€. 4.500,00
4 e superiori a 4	€. 4.860,00

Priorità 3

ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo annuale
1	€. 1.200,00
2	€. 2.100,00
3	€. 3.000,00
4 e superiori a 4	€. 3.900,00

4.1 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

ART. 5 – PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 6 del presente avviso) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare³.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

La Giunta regionale, anche per gli anni 2019 e 2020, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

Art. 6 – LIMITATE ED ECCEZIONALI CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE DI INCLUSIONE.

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- ▶ famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- ▶ famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Art. 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziato per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo

familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Art. 8- IL CRITERIO OGGETTIVO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE CHE INDIVIDUI I LIVELLI DI GRAVITA' DEL BISOGNO.

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto all'art. 4 del presente avviso, costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte dei Comuni.

ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

L'erogazione del REIS, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS e comunque dall'avvio del progetto di inclusione.

Il contributo economico, verrà erogato per l'intera durata del Progetto di inclusione, previa verifica del puntuale rispetto degli impegni assunti in sede di sottoscrizione.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili.

Il beneficio verrà erogato a mensilità posticipata per tutta la durata del progetto, fino alla concorrenza delle somme disponibili.

ART. 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 3, compilata e debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare, nel periodo compreso tra il **02 GENNAIO 2020 E IL 16 MARZO 2020.**

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo generale dell'Ente.

L'istanza dovrà essere presentata presso il Comune di residenza, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato al presente avviso entro i termini stabiliti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 – Anno 2020;
- Copia documento di identità e codice Fiscale;
- Copia comunicazione di diniego del beneficio Reddito di Cittadinanza
ovvero
- Ricevuta di avvenuta presentazione della domanda per l'ammissione al Rdc qualora alla data di scadenza del bando, non si abbia ancora notizia dell'esito del procedimento
- Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti

ART. 11 – REVOCA DEL BENEFICIO

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- Omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente avviso;
- Interrompano, senza alcun giustificato motivo, il progetto di inclusione attiva, così come definito;
- Facciano un uso distorto del contributo economico concesso
- Finalizzino il beneficio al consumo patologico;
- In ogni altro caso espressamente previsto da normativa/direttiva RAS

Art. 12 – GRADUATORIA DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO CONCESSO

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo assegnato alla domanda, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'erogazione materiale del contributo concesso è subordinata all'effettiva disponibilità dei fondi da parte del Comune, considerato che sulla base delle direttive regionali, le stesse verranno trasferite al Plus D'Ambito Ales-Terralba.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (RGDP 2016/679), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali da forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e un eventuale rifiuto potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel RGDP 2016/679.

Art. 14 - PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio del sito internet del Comune: <http://www.comune.senis.or.it>

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso l'ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico o al seguente recapito telefonico 0783 969031.

ART. 15 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nei presenti criteri si rinvia a quanto disposto dalla L.R. N. 18/2016, dalle Linee guida approvate in via definitiva dalla D.G.R. N. 48 /22 del 29/11/2019 . Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione della determina di approvazione del presente avviso o all'avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative delle presenti norme.

Senis 18/12/2019

Il Responsabile del Procedimento
Assistente Sociale Lidia Puddu

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Maria Serena Massa